

Causa T-291/01

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Ricorso per carenza — Ricorso divenuto privo di oggetto —
Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese»

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 27 novembre 2002 . . II-5035

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso per carenza — Eliminazione della carenza dopo la presentazione del ricorso — Venir meno dell'oggetto del ricorso — Non luogo a provvedere (Artt. 87 CE, 88 CE e 232 CE)*

2. *Procedura — Spese — Non luogo a provvedere pronunciato alla luce di una decisione della Commissione adottata dopo il deposito di un ricorso per carenza — Decisione adottata entro un termine ragionevole — Compensazione delle spese tra le parti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 6)*

1. Quando, adottando una decisione che dichiara che determinate esenzioni fiscali non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, la Commissione prende posizione, ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE, dopo il deposito di un ricorso per carenza, diretto a che il giudice dichiari che la Commissione avrebbe violato l'art. 232 CE per non aver esaminato una domanda di avvio di un procedimento di esame di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE con riferimento alle dette esenzioni e per non aver preso alcuna decisione entro il termine di due mesi, essa rende privo di oggetto il detto ricorso in merito al quale, di conseguenza, non vi è più luogo a provvedere.
2. Nell'ipotesi in cui un ricorso per carenza sia divenuto privo di oggetto e in cui pertanto non occorra più statuire sul medesimo in quanto, dopo il suo deposito, la Commissione ha adottato una decisione che osta all'accertamento di una carenza, la circostanza che questa decisione sia stata adottata entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità della questione da risolvere, giustifica che, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, il Tribunale decida che, per ragioni di equità, ciascuna parte sopporti le proprie spese.

(v. punti 1, 5-6, 11-12)

(v. punti 13, 15-18)